

- 5) Se la soluzione data dalla Corte alla terza questione pregiudiziale nella causa C-446/04 si applichi anche quando le controllate non residenti alle quali non potrebbe essere effettuato alcun trasferimento non sono soggette a imposta nello Stato membro della società controllante.

(¹) Sentenza della Corte 9 novembre 1983, causa 199/82, San Giorgio, Racc. pag. 3595.

(²) Sentenza della Corte 5 marzo 1996, cause riunite C-46/93 e C-48/93, Brasserie du Pêcheur SA e Factortame, Racc. pag. I-1029.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel d'Amiens (Francia) il 31 gennaio 2011 — Procedimento penale a carico di Joao Pedro Lopes Da Silva Jorge

(Causa C-42/11)

(2011/C 103/28)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour d'appel d'Amiens

Imputato nella causa principale

Joao Pedro Lopes Da Silva Jorge

Questioni pregiudiziali

- 1) se il divieto di discriminazione sancito dall'art. 12 CE osti ad una normativa nazionale quale l'art. 695-24 del codice di procedura penale che riserva la facoltà di rifiutare l'esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso ai fini dell'esecuzione di una pena privativa della libertà qualora la persona ricercata sia di nazionalità francese e le autorità francesi competenti si impegnino ad eseguire tale pena,
- 2) se il principio di applicazione nel diritto interno del rifiuto di esecuzione di cui all'art. 4, n. 6, della decisione-quadro (¹) sia lasciato alla discrezionalità degli Stati membri ovvero abbia carattere obbligatorio e, in particolare, se uno Stato membro possa adottare un provvedimento che comporti una discriminazione basata sulla nazionalità.

(¹) Decisione quadro del Consiglio 13 giugno 2002, 2002/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU L 190, pag. 1).

Ricorso presentato il 1° febbraio 2011 — Commissione europea/Repubblica di Polonia

(Causa C-46/11)

(2011/C 103/29)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: S. Petrova e K. Herrmann, agenti)

Convenuta: Repubblica di Polonia

Conclusioni della ricorrente

— dichiarare che, procedendo alla trasposizione non corretta delle condizioni per stabilire deroghe quali previste all'art. 16, n. 1, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (¹), la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi incombenti in forza di tale disposizione;

— condannare la Repubblica di Polonia alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione addebita alla Repubblica di Polonia la trasposizione non corretta nel diritto polacco delle condizioni per le deroghe ai divieti connessi alla protezione delle specie di uccelli e di animali figuranti all'art. 16, n. 1, della direttiva del Consiglio 92/43/CEE.

In primo luogo, in due regolamenti del Ministro dell'ambiente relativi a specie di piante selvatiche ed animali oggetto di protezione, si procede in maniera corrispondente, nei paragrafi 7, punto 1, e 8, ad una deroga generale a divieti al servizio della protezione di specie (come ad esempio il divieto di uccisione intenzionale, cattura ecc.) in rapporto ad attività connesse alla conduzione di una razionale attività agricola, forestale o di pesca. Tuttavia la possibilità di una siffatta deroga non è prevista all'art. 16, n. 1, della direttiva 92/43/CEE.

In secondo luogo, all'art. 52, n. 1, punto 5, della legge sulla protezione della natura, la possibilità di istituire una deroga, riguardante la «prevenzione di gravi danni, in particolare alle attività agricole, forestali o di pesca», a divieti relativi alla protezione di specie di animali, ha una portata più larga della deroga prevista all'art. 16, n. 1, lett. b), della direttiva 92/43/CEE.

In terzo luogo, all'art. 56, n. 4, punto 1, della legge sulla protezione della natura, la possibilità di deroga a divieti relativi alla protezione di una specie qualora ciò derivi dalla «necessità di limitare gravi danni all'economia, in particolare agricola, forestale o di pesca», è più ampia di quella prevista all'art. 16, n. 1, lett. b), della direttiva habitat.